

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE  
Dr. Antonio Mastinu

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Lisetta Pau



COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6  
Telefax 078351680 Indirizzo di posta elettronica: info@comunemilis.net

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 12 del 26 gennaio 2009**

**OGGETTO:** consultazioni elettorali regionali del 15 – 16 febbraio 2009 - Circoscrizione Provinciale. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta ai c.d. fiancheggiatori

L'anno duemilanove addì ventisei del mese di gennaio in Milis, alle ore 18,30 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni.

Milis, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Lisetta Pau

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Incarico</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Mastinu Antonio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>Pinna Sebastiano</b>	<b>Vice Sindaco</b>		<b>x</b>
<b>Deriu Antonello</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>Mastinu Paolo</b>	<b>Assessore</b>		<b>x</b>
<b>Crobe Raimondo</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>Totali</b>		<b>3</b>	<b>2</b>

Presiede il Signor Antonio Mastinu nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa il Segretario comunale signora Lisetta Pau, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Accertato che il numero dei presenti rende legale l'adunanza,

**IL PRESIDENTE**

In continuazione di seduta pone in discussione l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che domenica 15 e 16 febbraio 2009 si svolgeranno le elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione, indette con decreto del Presidente della regione n. 144 del 26.12.2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 40 del 27.2.2008

Ritenuto, pertanto, che occorre stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla legge del 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 13 gennaio 2009 concernente alla determinazione degli spazi da destinare alla propaganda indiretta per le consultazioni regionali del 15,16 febbraio p.v.;

Visto l'art. 4 della legge 04.04.1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3 della legge 24.05.1975, n. 130;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, in particolare la circolare n. 1943/V dell'8.04.1990, nella parte in cui fissa i criteri per l'assegnazione delle sezioni elettorali destinate alla propaganda indiretta;

Viste le comunicazioni delle liste ammesse;

Dato atto che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente non può essere inferiore a metri uno di altezza per metri 0,70 di base,

Accertato che l'assegnazione degli spazi ai richiedenti deve fare riferimento alla propaganda elettorale indiretta connessa con la distinta presentazione delle liste regionali e provinciali;

Preso atto che il numero delle richieste pervenute per la propaganda indiretta – circoscrizione provinciale, non rende possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di una superficie di spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, essendo in totale n. 60 richieste;

Ritenuto che la proporzionalità tra le richieste presentate da parte dei fiancheggiatori di ciascuna lista e numero di sezioni assegnate possa essere stabilita con il seguente procedimento:

1. individuazione di un quoziente da ottenere dividendo 10 sezioni disponibili nello spazio individuato) per il numero totale delle richieste (60): tale quoziente è pari : 0,17;

2. moltiplicazione di tale quoziente per il numero dei fiancheggiatori di ciascuna lista e arrotondamento della cifra così ottenuta, che individua il numero delle sezioni attribuite complessivamente ai fiancheggiatori di ciascuna lista, fermo restando che a ciascun raggruppamento di fiancheggiatori richiedenti deve essere garantita almeno una sezione;

Rilevato che il criterio alternativo della turnazione, anch'esso previsto dalle disposizioni relative alla propaganda elettorale, risulterebbe di difficile attuazione e penalizzante per gli stessi movimenti interessati alla consultazione elettorale;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti unanimi, espressi separatamente sia sull'oggetto della presente deliberazione sia sulla sua immediata eseguibilità;

### **DELIBERA**

1. Di delimitare gli spazi per la propaganda elettorale indiretta, relativa alle elezioni regionali – circoscrizione provinciale del 15 - 16 febbraio p.v., come determinati con propria deliberazione n. 4/2009 , lato fronte Comune, a norma dell'art. 4 della legge n. 212/56, in n. 10 sezioni della misura di ml. 0,70 di base per 1 di altezza.
2. Di ripartire gli spazi suddetti in n. 10 sezioni, ciascuna di metri uno di altezza per metri 0,70 di base.
3. Di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale indiretta, secondo le risultanze del prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata in premessa, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate.
5. Di dare atto che il sindaco disporrà per la delimitazione nei singoli spazi , le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.